



PROCURA GENERALE DELLA REPUBBLICA
PRESSO LA CORTE DI APPELLO DI NAPOLI
Segreteria Affari Riservati, Sicurezza e Particolare

N.

Napoli,

OGGETTO: Criteri idonei a orientare la valutazione dei Signori Sostituti ai sensi dell'art. 599 bis c.p.p..

Il presente provvedimento è stato redatto d'intesa ed unitamente dal Procuratore Generale della Repubblica Luigi Riello e dall'Avvocato Generale della Repubblica Antonio Gialanella.

1. 1. Il 14 giugno 2017 la Camera dei deputati ha approvato definitivamente, con voto di fiducia, la proposta di legge C. 4368 (nota anche come d.d.l. Orlando), che modifica l'ordinamento penale, sia sostanziale che processuale, e l'ordinamento penitenziario.

La legge 23 giugno 2017, n. 103, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale, Serie Generale, del 4 luglio 2017, n. 154, si compone di un articolo unico, suddiviso in 95 commi, e contiene sei deleghe al Governo.

Ai sensi dell'ultimo comma dell'articolo ora detto, l'entrata in vigore della riforma è fissata, salvo diverse previsioni, al trentesimo giorno successivo a quello della pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale (3 agosto 2017).

La legge contiene numerose modifiche, sia al codice penale sia al codice di rito.

1. 2. 1. In particolare, e per quel che rileva ai nostri fini, va osservato che, dopo l'articolo 599 del codice di procedura penale, è inserito l'art. 599 bis, intitolato "Concordato anche con rinuncia ai motivi di appello", che recita, testualmente:

"1. La Corte provvede in camera di consiglio anche quando le parti, nelle forme previste dall'articolo 589, ne fanno richiesta dichiarando di concordare sull'accoglimento, in tutto o in parte, dei motivi di appello, con rinuncia agli altri eventuali motivi. Se i motivi dei quali viene chiesto l'accoglimento comportano una nuova determinazione della pena, il pubblico ministero, l'imputato e la persona civilmente obbligata per la pena pecuniaria indicano al giudice anche la pena sulla quale sono d'accordo.

2. Sono esclusi dall'applicazione del comma 1 i procedimenti per i delitti di cui all'articolo 51, commi 3-bis e 3-quater, i procedimenti per i delitti di cui agli articoli 600-bis, 600-ter, primo, secondo, terzo e quinto comma, 600-quater, secondo comma, 600-quater.1, relativamente alla condotta di produzione o commercio di materiale pornografico, 600-quinquies, 609-bis, 609-ter, 609-quater e 609-octies del codice penale, nonché quelli contro coloro che siano stati dichiarati delinquenti abituali, professionali o per tendenza.

3. Il giudice, se ritiene di non poter accogliere, allo stato, la richiesta, ordina la citazione a comparire al dibattimento. In questo caso la richiesta e la rinuncia perdono effetto, ma possono essere riproposte nel dibattimento.

4. Fermo restando quanto previsto dal comma 1 dell'articolo 53, il procuratore generale presso la corte di appello, sentiti i magistrati dell'ufficio e i procuratori della Repubblica del distretto, indica i criteri idonei a orientare la valutazione dei magistrati del pubblico ministero nell'udienza, tenuto conto della tipologia dei reati e della complessità dei procedimenti”.

1. 2. 2. Corrispondentemente, per la fase dibattimentale, l'articolo 602 del codice di procedura penale viene modificato inserendo, dopo il comma 1, il seguente comma 1 bis:

“Se le parti richiedono concordemente l'accoglimento, in tutto o in parte, dei motivi di appello a norma dell'articolo 599-bis, il giudice, quando ritiene che la richiesta deve essere accolta, provvede immediatamente; altrimenti dispone la prosecuzione del dibattimento. La richiesta e la rinuncia ai motivi non hanno effetto se il giudice decide in modo difforme dall'accordo”.

1. 3. Il testo dell'art. 599 bis, commi 1 e 3, c.p.p. e quello dell'art. 602, comma 1 bis, c.p.p., riproducono la formulazione abrogata dell'art. 599, commi 4 e 5, e, rispettivamente, 602, comma 2, c.p.p. (disposizioni abrogate con il d.l. 23 maggio 2008, n. 92, convertito con modificazioni dalla l. 24 luglio 2008, n. 125).

Previsione del tutto nuova, invece, è quella delle esclusioni dalla possibilità di concordato, sia di carattere oggettivo (per una serie di reati di particolare gravità¹), sia di carattere soggettivo (nei confronti di coloro che

¹ In particolare, sotto il profilo oggettivo, la preclusione riguarda:

l. i delitti di cui all'articolo 51, commi-3 bis e 3-quater, ossia i delitti, consumati o tentati, di cui ai seguenti articoli:

- 416, 6° comma c.p.: associazione a delinquere finalizzata alla riduzione in schiavitù, alla tratta di persone o all'acquisto e alienazione di schiavi;

- 416, 7° comma c.p.: di associazione a delinquere diretta a commettere taluno dei delitti previsti dagli articoli 600-bis (prostituzione minorile), 600-ter (pornografia minorile), 600-quater (detenzione di

siano stati dichiarati delinquenti abituali, professionali o per tendenza); esclusioni dal concordato in appello che coincidono con le preclusioni oggettive e soggettive di accesso al patteggiamento di cui all'art. 444, comma 1 bis, c.p.p. - c.d. patteggiamento "allargato" -, tranne che per l'esclusione dei recidivi reiterati; del tutto nuova è anche la previsione dell'indicazione, da parte del Procuratore generale, sentiti i suoi Sostituti ed i Procuratori della Repubblica del distretto, dei criteri secondo i quali, nel rispetto dell'autonomia in udienza, orientare le valutazioni relative.

1. 4. In primo luogo, va annotato che legittimati all'accordo sono le "parti" in senso stretto, con esclusione della persona offesa non costituitasi parte civile, degli enti o associazioni di cui all'art. 91 c.p.p..

materiale pornografico realizzato utilizzando minori di anni diciotto), 600-quater.1 (pornografia virtuale), 600-quinquies (iniziative turistiche volte allo sfruttamento della prostituzione minorile), 609-bis (violenza sessuale), quando il fatto è commesso in danno di un minore di anni diciotto, 609- quater (atti sessuali con minorenni), 609-quinquies (corruzione di minorenni), 609-octies (violenza sessuale di gruppo), quando il fatto è commesso in danno di un minore di anni diciotto, e 609-undecies (adescamento di minorenni);

- 416 c.p., realizzato allo scopo di commettere taluno dei delitti di cui all'articolo 12, commi 3 e 3-ter, del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 (diretto a punire chiunque «promuove, dirige, organizza, finanzia o effettua il trasporto di stranieri sul territorio dello Stato in violazione delle disposizioni di cui all'indicato testo unico»);

- 416 c.p., realizzato allo scopo di commettere delitti previsti dagli articoli 473 e 474 c.p. (contraffazione, alterazione o uso di marchi o segni distintivi o brevetti, modelli disegni; introduzione nello Stato e commercio di prodotti con segni falsi);

- 600, 601, 602 c.p. (riduzione o mantenimento in schiavitù; tratta di persone; acquisto e alienazione di schiavi);

- art. 416-bis c.p (associazione di stampo mafioso);

- art. 416-ter c.p. (scambio elettorale politico-mafioso)

- art. 630 c.p., (sequestro di persona a scopo di estorsione);

- delitti commessi avvalendosi delle condizioni di cui all'art. 416-bis c.p. ovvero al fine di agevolare l'attività delle associazioni ivi previste;

- art. 74, d.P.R. 9.10.1990, n. 309 (associazione a delinquere finalizzata al traffico di stupefacenti);

- art. 291-quater, d.P.R. 23.1.1973, n. 43 (associazione a delinquere finalizzata al contrabbando di tabacchi lavorati esteri);

- art. 260 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti);

- delitti consumati o tentati aventi finalità di terrorismo;

II. i delitti di cui agli articoli 600-bis (prostituzione minorile), 600-ter, primo, secondo, terzo e quinto comma (si tratta delle ipotesi di più gravi di pornografia minorile), 600-quater, secondo comma (detenzione di materiale pornografico di ingente quantità, realizzato utilizzando minori di anni diciotto), 600-quater.1 (pornografia virtuale), relativamente alla condotta di produzione o commercio di materiale pornografico, 600-quinquies (iniziative turistiche volte allo sfruttamento della prostituzione minorile), 609- bis (violenza sessuale), 609-ter (ipotesi aggravate di violenza sessuale), 609- quater (atti sessuali con minorenni) e 609-octies (violenza sessuale di gruppo) del codice penale.

Si noti che i delitti di violenza sessuale "semplice" (art. 609-bis c.p.) e di violenza sessuale di gruppo (609-octies) sono in ogni caso ostativi al concordato in appello, mentre - per effetto del richiamo ai delitti di cui all'art. 51, comma 3 bis, c.p.p. - i reati di associazione per delinquere finalizzata alla commissione di delitti di violenza sessuale o di violenza sessuale di gruppo sono preclusivi solo quando il fatto è commesso in danno di un minore di anni diciotto.

Come osservato in dottrina, “ ... prima dell'abrogazione dell'istituto, nel 2008, era consolidata l'opinione per cui il concordato in appello potesse trovare applicazione anche nel giudizio a carico di imputati minorenni, trattandosi di istituto ben diverso dall'applicazione della pena su richiesta delle parti, ex art. 444 c.p.p., precluso per i minori dall'art. 25 del d.P.R. 22 settembre 1988, n. 448, non comportando, in contropartita dell'economia processuale, diminuzioni di pena o vantaggi premiali di sorta (Cass. Sez. 1, Sentenza n. 7269 del 12/04/1999, Motti, Rv. 213710)”.

Si riteneva, altresì, che “ ... le parti non proponenti l'appello non rimanessero estranee all'accordo, purché titolari di interessi coinvolti nel negozio processuale: così, ad esempio, nel caso del civilmente obbligato per la pena nel caso di accordo che determini una rideterminazione della stessa.

Era pacifica, infine, la carenza di un diritto di intervento della parte civile e del responsabile civile negli accordi sulla pena, desumibile a contrario dalla individuazione, quali soggetti necessari dell'accordo sui motivi e sulla pena, del P.M., dell'imputato e del civilmente obbligato per pena pecuniaria. In ogni caso, la giurisprudenza escludeva che l'accordo potesse interferire in alcun modo sull'appello della parte civile, sul quale il giudice dell'impugnazione era tenuto comunque a pronunciarsi”.

1. 5. In secondo luogo, e quanto alle forme procedurali, va rilevato che è previsto che la richiesta delle parti sia fatta nelle forme contemplate dall'articolo 589 c.p.p. (vale a dire con quelle prescritte per la rinuncia all'impugnazione: personalmente dall'imputato o a mezzo di procuratore speciale).

In particolare, quanto alla norma di cui all'art. 599 bis, comma 3, c.p.p. - come già in passato l'art. 599, comma 5, c.p.p. -, essa prevede che il giudice possa recepire l'accordo o respingerlo, allo stato, ordinando la citazione a comparire al dibattimento; in questo secondo caso, la richiesta e la rinuncia perdono effetto ma possono essere riproposte nel dibattimento.

Nel caso di accoglimento della richiesta, la forma del provvedimento è certamente una sentenza, tanto se il provvedimento venga assunto all'esito del procedimento camerale, quanto se venga emesso in dibattimento; il richiamo alle “forme previste dall'art. 127 c.p.p.” (e non alla disposizione di cui all'art. 127 c.p.p. nella sua interezza), si è detto, ancora, in dottrina, non fa sorgere alcun dubbio sul fatto che - nei casi di cui all'art. 599 c.p.p. - il provvedimento conclusivo del procedimento in camera di consiglio debba assumere la forma di sentenza e non di ordinanza.

Qualora, invece, il giudice di appello ritenga di non accogliere la richiesta concordata delle parti, come del pari osservato in dottrina, “ ... è

plausibile ritenere - conformemente a quanto chiarito dalla giurisprudenza prima dell'abrogazione dell'art. 599, comma 5, c.p.p. - ... (che non sia necessaria l'adozione di un provvedimento decisorio del collegio di esplicitazione della reiezione della richiesta, essendo sufficiente l'ordine di prosecuzione del dibattimento per portare a conoscenza delle parti che la rinuncia agli altri motivi deve intendersi caducata (Cass., Sez. 5, Sentenza n. 29896 del 1/7/2002 Ud. - dep. 20/8/2002 -, Rv. 222386, Arienti ed altri)”).

Inoltre, il giudice di appello, qualora non accolga l'accordo ex art. 599 bis c.p.p., deve disporre la prosecuzione del dibattimento nelle forme ordinarie, allo scopo di restituire alle parti le facoltà e i diritti relativi alla discussione e alle conclusioni nel merito (Cass., Sez. 1, Sentenza n. 11315 del 5/3/2008 Ud. - dep. 13/3/2008 -, Rv. 239168, Deiana, secondo la quale, qualora ciò non avvenga e il giudice pronunci immediatamente il dispositivo, l'intero procedimento e la sentenza sono nulli ai sensi degli artt. 178, lettera c) e 180, c. p. p., per violazione dei diritti della difesa e dell'accusa).

1. 6. In terzo luogo, va osservato che, in punto di modifiche ordinamentali, l'art. 599 bis, comma 4, c.p.p., prevede, come sottolineato, l'emanazione di “linee guida” da parte del Procuratore generale presso la Corte di appello per i magistrati del suo ufficio (“criteri idonei a orientare la valutazione dei magistrati del pubblico ministero nell'udienza, tenuto conto della tipologia dei reati e della complessità dei procedimenti”); laddove la disposizione di cui all'art. 1, comma 72, della legge di riforma impone ai Presidenti delle Corti di appello, con la relazione sull'amministrazione della giustizia prevista dall'articolo 86 dell'ordinamento giudiziario - regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, e successive modificazioni -, di riferire “dati e valutazioni circa la durata dei giudizi di appello avverso le sentenze di condanna”, oltre che “ ... dati e notizie sull'andamento dei giudizi di appello definiti ai sensi dell'articolo 599 bis del codice di procedura penale ...”.

2. 1. In applicazione della norma testé citata, in data 8 settembre 2017, questo Procuratore Generale, d'intesa con l'Avvocato Generale, dr. Antonio Gialanella, ha dettato primi criteri orientativi in punto di applicazione dell'art. 599 bis c.p.p..

In specie, questo Procuratore Generale ha premesso che ben presto sarebbero stati viepiù precisati “i criteri idonei a orientare la valutazione dei magistrati del pubblico ministero nell'udienza, tenuto conto della tipologia dei reati e della complessità dei procedimenti”, e tanto all'esito dell'incontro tra i Procuratori Generali d'Italia, tenutosi in data 12 settembre 2017, e delle susseguenti iniziative al riguardo del Procuratore Generale della Corte di

Cassazione, concretatesi nell'incontro tra lo stesso ed i medesimi Procuratori Generali d'Italia, tenutosi in data 10 novembre 2017.

Nelle more dell'adozione del provvedimento suddetto, peraltro, si è provveduto a sentire i magistrati dell'ufficio ed i Procuratori della Repubblica del distretto, per l'appunto ai fini della formulazione dei criteri di orientamento di cui all'articolo 599 bis, comma quattro, c.p.p..

Si è, inoltre, convenuto con i Signori Sostituti acché, premessa la necessità della massima cautela nella considerazione dei parametri di cui all'art. 133 c.p. con riguardo alla valutazione della complessità oggettiva e soggettiva delle singole fattispecie, gli stessi volessero riferire al Procuratore Generale o all'Avvocato Generale quali fossero, di volta in volta, le determinazioni dei medesimi Sostituti in ordine alle istanze rivolte dagli Avvocati al Procuratore Generale, al fine di valutare la formulabilità di una richiesta, redatta nelle forme previste dall'articolo 589 c.p.p., che contenesse la dichiarazione delle parti di concordare sull'accoglimento, in tutto o in parte, dei motivi di appello, con rinuncia agli altri eventuali motivi; richieste formulate ai sensi dell'art. 599 bis c.p.p. ovvero, ove le richieste di concordato fossero state presentate solo in udienza, ai sensi dell'art. 602 c.p.p., affinché si valutasse l'opportunità di chiedere un rinvio dell'udienza stessa alla Corte, ai fini di un previo concerto con il Procuratore Generale o l'Avvocato Generale in ordine a simili istanze dei difensori.

Già in tale prima sede orientativa, peraltro, si è auspicato che le suddette istanze degli Avvocati al Procuratore Generale, in specie quelle funzionali al concordato in udienza ex art. 602 c.p.p., fossero presentate per iscritto, nella Segreteria Affari Penali di questo medesimo Ufficio, con congruo anticipo rispetto alla già fissata trattazione dibattimentale, proprio al fine di una più compiuta delibazione delle medesime istanze degli Avvocati e, a tali fini, si è deciso di interloquire con gli organismi di rappresentanza degli Avvocati del distretto - l'ultima delle quali interlocuzioni si è svolta in data 1 dicembre 2017, all'esito di un congruo periodo di rodaggio dei primi criteri orientativi dati da questo Ufficio -; tanto si è inteso funzionale all'instaurazione della buona prassi della sistematica, tempestiva formulazione di simili istanze degli Avvocati al Procuratore Generale, funzionali al concordato ex art. 602 c.p.p. - oltre che, mutatis mutandis, delle istanze funzionali al concordato ex art. 599 bis c.p.p., istanze, queste ultime, presentabili nell'arco temporale compreso tra il deposito dei motivi di appello della parte privata e l'emissione del decreto che dispone il giudizio pubblico -

2. 2. 1. In questa sede di più dettagliata adozione dei criteri idonei a orientare la valutazione dei Sostituti del Procuratore Generale, all'esito delle attività di approfondimento descritte al punto che precede, va, dunque, in specie, sottolineato che l'istituto in esame, come affermato da autorevole dottrina, non va in alcun modo assimilato " ... al rito alternativo della applicazione di pena su richiesta di cui agli artt. 444 e seguenti del codice di rito, dal momento che le parti mirano a comporre, riducendolo, il tema da devolvere effettivamente al giudice del gravame, attraverso il meccanismo della rinuncia ai motivi di impugnazione. Le conseguenze sulla pena rappresentano una risultante del concordato sui motivi ed è, quindi, un tema di decisione che non costruisce un rito alternativo e, men che mai, la fonte di una sentenza diversa da quella ordinaria".

La natura dell'istituto, dunque, non è iscrivibile nel novero dei riti di tipo premiale, posto che la riduzione di pena che può scaturire dalla rinuncia ai motivi si limita, infatti, ad essere l'effetto di una domanda concordata tra le parti – ma non vincolante – rivolta al giudice, domanda che non rappresenta una sorta di <corrispettivo> a fronte di una rinuncia al diritto alla prova o al diritto al gravame.

Al di là, dunque, delle potenzialità deflazionistiche dell'istituto, dello stesso va, soprattutto, evidenziato, come osservato in dottrina, " ... il ruolo attivo conferito alle parti, rispondente alla logica del modello accusatorio", con la conseguente " ... capacità di responsabilizzare le medesime parti attraverso la rinuncia a motivi pretestuosi (data una certa tendenza difensiva ad appellare anche capi e punti della pronuncia che, con ogni probabilità, non sarebbero stati riformati)"; in specie, va evidenziata la funzione essenziale che viene attribuita alla parte pubblica in ordine alla pregiudiziale ed anticipata verifica della congruità dei motivi di impugnazione e, dunque, circa l'utile esperimento del contraddittorio di secondo grado, preziosa risorsa da non destinare ad utilizzi meramente dilatori o, comunque, inutilmente dati.

2. 2. 2. A tali conclusioni occorre pervenire nonostante il tenore letterale del comma 2 dell'art. 599 bis c.p.p., ove, come già detto, si prevedono una serie di reati esclusi dall'ambito di operatività della norma, oltre all'impossibilità di accedervi quando si sia stati dichiarati delinquenti abituali, professionali o per tendenza: previsione, come osservato in dottrina, " ... non contemplata dall'accordo (tra le forze parlamentari) ante abrogazione, venuta alla luce all'esito di un iter legislativo comprensibilmente travagliato - prevista nel disegno di legge iniziale, poi espunta ed infine reintrodotta - e (apparentemente) poco coerente con la ratio del concordato", posto che " ... il legislatore ... nella più generale ... prospettiva di rafforzamento del <doppio

binario> tra reati comuni e reati di particolare allarme sociale ed attingendo al citato elenco dall'art. 444, comma 1 bis, c.p.p. sul c.d. <patteggiamento allargato> , sembra sovrapporre indebitamente il concordato in appello con l'applicazione della pena su richiesta delle parti ex artt. 444 ss. c.p.p.”.

Invero, “ ... tratto caratterizzante di entrambi (gli istituti) è certamente la loro capacità deflattiva; i due (stessi) istituti sono poi complementari, potendo coesistere nel caso di appellabilità della sentenza di patteggiamento ex art. 448, comma 2, c.p.p., considerato che il concordato non è un procedimento speciale e non vale la regola *electa una via non datur recursus ad alteram*: si realizza così la massima contrazione processuale”.

2. 2. 3. Ciò dato, occorre tuttavia sottolineare che, come ancora osservato in dottrina, “ ... le rispettive nature (dei due istituti ora detti) sono, comunque, nettamente distinte: il patteggiamento è un rito alternativo, fruibile fino all'udienza preliminare e comunque non oltre l'apertura del dibattimento, con numerosi benefici tra cui la riduzione di pena fino a un terzo; nel concordato difetta qualsiasi tratto di premialità (in caso contrario il patteggiamento diverrebbe pressoché inutile), se non quello - comune sia all'accusa che alla difesa - di limitare drasticamente l'alea derivante dal giudizio di appello, ridotta al semplice vaglio del giudice su un'intesa già raggiunta”.

Dunque, ancora compendiando la dottrina, va rimarcato che “ ... da un punto di vista teorico, una possibile ... giustificazione (della previsione) di tali esclusioni (dall'ambito di operatività della norma) potrebbe consistere nella volontà legislativa di non sottrarre al regime dell'udienza pubblica ed al relativo controllo ... decisioni su reati di particolare allarme sociale e su soggetti dediti al crimine”; per quanto “ ... la mancata ricomprensione nell'istituto in esame di talune fattispecie e di determinati soggetti paia ingiustificatamente penalizzante, a maggior ragione se si considera che all'accordo partecipano, a vario titolo, le parti, la Procura generale - mediante un potere di direttiva alla cui formulazione concorrono anche le Procure della Repubblica - e, soprattutto, il giudice collegiale di appello, il quale è sempre tenuto ad esercitare un controllo sulla legalità del concordato”².

² La dottrina che si è riassunta, peraltro, ha aggiunto, alle argomentazioni testé ripercorse, che “ ... sorgono dunque dubbi di legittimità costituzionale dell'art. 599-bis comma 2 c.p.p., sussistendo il rischio che sia manifestamente irragionevole un trattamento differenziato in relazione ad un istituto di per sé <neutro> da un punto di vista premiale; per di più tale differenziazione è disfunzionale sotto il profilo della ragionevole durata del processo. Inoltre, a differenza del patteggiamento, non si pongono problemi legati all'effettivo accertamento di responsabilità, in quanto il concordato in appello interviene in un momento in cui è già presente la decisione di primo grado. Non si può perciò mutuare l'argomentazione con cui la Consulta ha ritenuto manifestamente infondata la questione di costituzionalità relativa all'elenco di fattispecie ex art. 444 comma 1-bis c.p.p., in quanto fondata sulla possibilità per il legislatore di far prevalere sull'economia

2. 2. 4. Ciò dato, e posto che, in questa sede, non è dato argomentare che la disposizione in esame sia manifestamente irragionevole e non è quindi dato avanzare sospetti sulla sua incostituzionalità, certo è che il legislatore non ha associato dei benefici all'accordo intervenuto tra le parti in termini di quantum sanzionatorio o di altro tipo, al pari dei riti alternativi premiali, il che conferma - giova ripeterlo - che il concordato in appello non riveste una simile natura, per l'appunto, premiale - tal che, se così fosse, il concordato in appello si sarebbe configurato alla stregua di un inutile, ed anzi dannoso, duplicato del patteggiamento -.

Quindi, va conclusivamente ribadito che il concordato in appello deve configurarsi come un negozio processuale, sottoposto all'imprescindibile vaglio del giudice, che consente alle parti di accordarsi sull'accoglimento, totale o parziale, dei motivi di appello, con rinuncia agli eventuali altri motivi e con indicazione al giudice stesso della pena concordata, ove i motivi su cui verte l'accordo comportino una sua nuova determinazione.

Negozio processuale funzionale, come poc'anzi si anticipava, ad attribuire un ruolo attivo alle parti, " ... rispondente alla logica del modello accusatorio", ed in specie alla parte pubblica, in ordine alla pregiudiziale ed anticipata verifica della congruità dei motivi di impugnazione e, dunque, circa l'utile esperimento del contraddittorio di secondo grado.

3. 1. In tale prospettiva, è da ritenere funzionale allo scopo di garantire una più possibile, uniforme applicazione dell'istituto nel contesto, quanto meno, del singolo Distretto di Corte di appello, la previsione del comma 4 del nuovo art. 599 bis c.p.p. - " ... norma, forse più pertinentemente iscrivibile fra le disposizioni di ordinamento giudiziario" - che stabilisce quella sorta di già descritto potere <regolamentare> in capo al Procuratore Generale presso la Corte di appello, laddove gli si attribuisce il compito di indicare i criteri idonei a orientare la valutazione dei magistrati del pubblico ministero nell'udienza, tenuto conto della tipologia dei reati e della complessità dei procedimenti.

Il comma 4 dell'art. 599 bis c.p.p., come notato in dottrina, è, dunque, espressione della volontà del legislatore di minimizzare i pericoli per l'effettività della pena e di attribuire ai responsabili degli Uffici requirenti “

processuale, in relazione ad alcuni reati, l'esigenza di accertamento della colpevolezza in luogo di un vaglio ex art. 129 c.p.p. .

Data la scarsità di giustificazioni teoriche, il legislatore ha dunque introdotto il comma 2 nell'art. 599-bis c.p.p. per la constatazione pratica che, nella precedente applicazione dell'istituto, si perveniva a pene concordate mediamente inferiori rispetto a quella scaturente dall'ordinario giudizio di appello . Tale argomentazione, di natura eminentemente concreta e finalizzata ad attribuire di fatto una natura "premierale" al concordato, attiene alla sua patologia e pare dunque difficilmente in grado, da sola, di fugare i dubbi di incostituzionalità summenzionati”.

... strumenti per rendere il concordato più controllabile rispetto al passato” - fermo l’irriducibile margine di inadempimento dell’esigenza di uniformità applicativa -.

3. 2. Ciò dato, va poi osservato, in specie, che, in punto di effettività, la norma fa salvo, correttamente, l’art. 53, comma 1, c.p.p., che attribuisce piena autonomia al pubblico ministero in udienza; i criteri orientativi ex art. 599, comma 4, c.p.p., tuttavia, non può dirsi si riducano a semplici <consigli> operativi e ciò nonostante l’utilizzo del termine <orientare>.

E’ da tal punto di vista che va, dunque, esaminato il tema della compatibilità del principio della piena autonomia del pubblico ministero all’udienza, ex art. 53 c.p.p., con il principio di uniformità dell’esercizio dell’azione penale, ex art. 6 del d.l.vo n. 106 del 2006; principio ultimo che, nel caso di specie, trova espressione proprio nel più volte citato compito <orientativo> che l’art. 599 bis, comma 4 c.p.p., rimette al Procuratore Generale; compito <orientativo> che, quindi, assume contenuti diversi con riguardo alle due fattispecie processuali dell’art. 599 bis e dell’art. 602, comma 1 bis, c.p.p..

A tutti tali riguardi, va evidenziato il rilievo che assume – ferma l’autonomia processuale di ciascun Sostituto -, ai fini della definizione del tema citato, la sentenza n. 118 del 2011 della Sezione disciplinare del C.S.M. (R.G.N. 67/2010), già dettata in tema di patteggiamento, ove è affermato, in primo luogo, il generale principio in forza del quale “configura illecito disciplinare nell’esercizio delle funzioni, per reiterata o grave inosservanza delle norme regolamentari o delle disposizioni sul servizio giudiziario adottate dagli organi competenti, la condotta del magistrato del pubblico ministero che non ottemperi alla disposizione legittimamente impartitagli di consultare previamente il dirigente dell’ufficio sulle richieste di patteggiamento più significative”.

Tale generale principio, naturalmente applicabile alla fattispecie ex art. 599 bis c.p.p., va graduato anche con riguardo all’art. 602, comma 1 bis, c.p.p., giacché, nel caso di previa cognizione dell’istanza della parte privata, come ribadisce il medesimo insegnamento della Sezione disciplinare del C.S.M. che si va compendiando, “ ... l’art. 53 c.p.p., sebbene al comma 1 preveda che nell’udienza il magistrato del pubblico ministero eserciti le sue funzioni con autonomia, al comma 2 stabilisce che il designato per l’udienza può essere sostituito per rilevanti esigenze di servizio, tra le quali va certamente annoverata anche quella di assicurare un orientamento comune dell’ufficio in tema di patteggiamenti, e quindi l’onere di preventiva informazione è

legittimamente destinato a rendere possibile la sostituzione del magistrato d'udienza indisponibile a seguire l'orientamento comune”.

La sentenza della Sezione disciplinare del C.S.M. che afferma il principio ora enunciato, peraltro, ha visto rigettato, con sentenza n. 1983 del 7 gennaio 2012 (dep. il 13 febbraio 2012) delle Sezioni Unite civili della Corte di Cassazione, il ricorso avverso di essa proposto.

Alla stregua di tali principi, dunque, deve ben assumersi che non ricorra alcuna contraddizione, all'interno del comma 4 dell'articolo 599 bis c.p.p., tra la previsione del restare “ ... fermo ... quanto previsto dal comma 1 dell'articolo 53 (c.p.p.)” e quella della necessità, più volte rammentata, che il Procuratore Generale presso la Corte di appello, sentiti i magistrati dell'ufficio ed i Procuratori della Repubblica del distretto, indichi i criteri idonei a orientare la valutazione dei magistrati del pubblico ministero nell'udienza.

Come già osservato, piuttosto, “ ...una lettura più attenta, invece, suggerisce l'attribuzione, alle due espressioni letterali utilizzate dalla norma, di una duplice valenza, processuale e ordinamentale, nel senso che il pubblico ministero all'udienza opera in piena autonomia e le determinazioni da lui adottate sono quelle che valgono nel processo sia per il giudice sia per le altre parti; mentre sul piano ordinamentale, il pubblico ministero, se, nell'adottare le sue determinazioni all'udienza, non tiene conto dei criteri indicati dal Procuratore Generale, viola il principio di uniformità dell'esercizio dell'azione penale. Principio che il Procuratore Generale è chiamato dalla norma in esame a garantire mediante l'indicazione di criteri idonei a orientare la valutazione del pubblico ministero; principio sul quale lo stesso Procuratore Generale deve pure vigilare, ai sensi dell'art. 6 del d. l.vo n. 106/2006. La condotta del pubblico ministero potrebbe così assumere un rilievo di natura assai diversa da quella processuale. In conclusione, la norma ha tentato di bilanciare i due principi, atteso che entrambi sono riconducibili, seppure indirettamente, a valori costituzionali. D'altra parte, la norma, proprio per consentire al Procuratore Generale di garantire, all'interno del distretto, l'uniforme esercizio dell'azione penale, gli impone di sentire i magistrati dell'ufficio e i Procuratori del distretto prima di individuare i criteri da indicare ai magistrati del suo ufficio”.

3. 3. Tutto ciò dato, va poi sottolineato che la previsione dei criteri orientativi in parola deve considerare che l'espressione, contenuta nel testo normativo, che invita il Procuratore Generale, nel dettare i criteri orientativi ora detti, a tener conto “... della tipologia dei reati”, non deve condurre ad un'ulteriore differenziazione tra reati, che si aggiunga a quella di cui all'anzidetto comma 2 dell'art. 599 bis c.p.p. e che non sarebbe in linea con la

ratio normativa dell'istituto, ove essa finisca per ulteriormente regolamentare a priori, oltre la volontà del legislatore, l'accesso al concordato per alcune fattispecie; tanto si risolverebbe, infatti, nell'introduzione, nella struttura dell'istituto, di preclusioni non previste dalla legge, destinate a far leva sulla natura dei reati per i quali si procede e, dunque, di un <filtro> eccentrico, che, come osservato in dottrina, " ... poco o nulla ha a che vedere con la natura e la funzione processuale dell'istituto, quale si va descrivendo, alla quale sono estranee generali esigenze di politica criminale".

Il disposto in esame, al contrario, deve essere interpretato nel senso che esso vuole che le linee-guida evitino atteggiamenti della parte pubblica a carattere, si diceva, aprioristico, " ... volti", come si è osservato in dottrina, " ... a rendere ingiustificatamente difficile la conclusione dell'accordo per reati molto sentiti dall'opinione pubblica e, di converso, (facile) l'applicazione di pene irragionevolmente esigue per fattispecie di scarsa risonanza mediatica, alle quali i pubblici ministeri potrebbero accondiscendere pur di deflazionare il carico giudiziario <minore> in favore di procedimenti per delitti considerati più <urgenti>".

Dunque, come del pari osservato in dottrina, è da intendere che " ... la norma in esame, più che ad imporre l'adozione di analitici criteri operativi, sia funzionale ad indurre la formulazione di indicazioni di portata ampia e generale", destinate poi a modularsi, in concreto, con riguardo alle singole fattispecie ed alle specifiche realtà territoriali; indicazioni che, tuttavia, impongano la razionale e partecipata argomentazione sia della rinuncia ai singoli motivi di impugnazione, sia del ricorso ad eventuali diminuzioni di pena rispetto al primo grado.

Invero, proprio l'esplicitazione ragionata dell'iter logico posto da ciascuna parte a fondamento dell'istanza di accordo con l'altra parte, iter poi necessariamente contenuto nella proposta di concordato ex art. 599, comma 4, c.p.p., ovvero enunciato in occasione della richiesta formulata in udienza ex art. 602 c.p.p., è volta a consentire, siffatta esplicitazione ragionata, sia il preliminare controllo dell'altra parte, destinataria dell'istanza suddetta, sia il vaglio, ove la proposta di concordato sia poi formulata dalle parti, del collegio giudicante.

4. Alla stregua di tutte le riflessioni dinanzi svolte, ne segue la coerente indicazione dei criteri dati da questo Ufficio per il concordato in appello, ai quali i Sostituti procuratori generali faranno riferimento nell'applicazione del nuovo istituto.

4. 1. In primo luogo, e posto, come già evidenziato, che i reati e gli imputati esclusi dal concordato - i primi in ragione del rispettivo titolo, i secondi per requisiti soggettivi - sono esclusivamente quelli indicati dal comma 2 dell'art. 599 bis c.p.p. e che il nuovo istituto non è assimilabile ad istituti premiali propri dei riti alternativi e non ha come causa - ma semmai come effetto - quello della deflazione quanto, piuttosto, quello del ragionato controllo sulla utile esperibilità del giudizio di appello, in funzione della fondatezza dei motivi di impugnazione, come razionalmente illustrati; fermo tutto ciò, resta che il primo e pregiudiziale dei criteri orientativi che debbono indurre ad aderire all'istanza della parte privata funzionale al concordato - ovvero a farsi, la parte pubblica, soggetto attivo della medesima istanza - è quello della ritenuta fondatezza dei motivi dell'appello difensivo che devono, dunque, ritenersi condivisibili e, dunque, destinati all'accoglimento, anche alla stregua di quanto motivatamente ribadito nell'istanza funzionale al concordato (di tal che motivi di doglianza inammissibili o manifestamente infondati debbono indurre a ritenere non utilmente concordabile qualsivoglia proposta); istanza di parte funzionale al concordato che non può, dunque, limitarsi ad enunciare un diverso computo della pena rispetto a quello adottato dalla decisione impugnata o a non specificare, con un apprezzabile grado di precisione, la causa e l'oggetto dell'istanza più volte detta;

4. 2. In secondo luogo, deve intendersi che, al fine di modulare i presenti orientamenti al criterio della "tipologia dei reati", debba garantirsi una particolare accuratezza e specificità del vaglio preliminare - funzionale al riscontro della suddetta fondatezza delle censure proposte, ed una particolare cautela da adoperarsi in tale vaglio - con riguardo:

- ai procedimenti che, per natura del reato, sono considerati prioritari dalla legge ai sensi dell'art. 132 bis del d. l.vo 28 luglio 1989, n. 271 - Norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale -³, ovvero dai progetti organizzativi dei Procuratori della Repubblica nel cui

³ Art. 132-bis del d. l.vo 28 luglio 1989, n. 271 - Norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale.

Formazione dei ruoli di udienza e trattazione dei processi

1. Nella formazione dei ruoli di udienza e nella trattazione dei processi è assicurata la priorità assoluta:

a) ai processi relativi ai delitti di cui all'articolo 407, comma 2, lettera a), del codice e ai delitti di criminalità organizzata, anche terroristica;

a-bis) ai delitti previsti dagli articoli 572 e da 609-bis a 609-octies e 612-bis del codice penale;(2)

b) ai processi relativi ai delitti commessi in violazione delle norme relative alla prevenzione degli infortuni e all'igiene sul lavoro e delle norme in materia di circolazione stradale, ai delitti di cui al testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, nonché ai delitti puniti con la pena della reclusione non inferiore nel massimo a quattro anni;

circondario si sono verificati i fatti - Procuratori con i quali i singoli Sostituti di questo Procuratore Generale possono, ove lo ritengano, interloquire con riguardo a procedimenti aventi ad oggetto reati di particolare rilievo -;

- ai procedimenti con ad oggetto fattispecie concrete rilevanti ai sensi dell'art. 133 c.p., con particolare riferimento: all'allarme sociale determinato dai reati medesimi; alla natura ed entità degli interessi lesi; alla sussistenza di costituzione di parte civile; alla capacità a delinquere dell'imputato e, quindi, alla condotta da quest'ultimo serbata successivamente alla sentenza impugnata, in specie ponendo mente alla realizzazione di atti riparativi o risarcitori - in primis nei procedimenti relativi a reati contro la pubblica amministrazione o che coinvolgano rilevanti aspetti economici, ad esempio, per il danno cagionato alla parte lesa - o, comunque, a condotte espressive di concreta resipiscenza; nei procedimenti relativi a reati ambientali o relativi ai delitti commessi in violazione delle norme sulla prevenzione degli infortuni e sull'igiene sul lavoro sarà apprezzato, oltre al risarcimento, il ripristino dello stato dei luoghi e delle condizioni precedenti la violazione perpetrata.

4. 3. In terzo luogo, deve intendersi che, al fine di modulare i presenti orientamenti al criterio della "complessità dei procedimenti", in siffatta valutazione circa la complessità debbono rientrare - come coefficienti di una particolare accuratezza e specificità del vaglio preliminare funzionale al riscontro della suddetta fondatezza delle censure proposte ed al fine della cautela da adoperarsi in tale vaglio - la gravità delle questioni, innanzitutto processuali, prospettate nei motivi di appello e l'articolazione della prova che fonda la decisione impugnata, specie se di natura indiziaria, ove oggetto di censura, posto che la complessità della quale si discorre è quella che connota il giudizio di appello a celebrarsi e non il giudizio di primo grado - laddove, di

c) ai processi a carico di imputati detenuti, anche per reato diverso da quello per cui si procede;
d) ai processi nei quali l'imputato è stato sottoposto ad arresto o a fermo di indiziato di delitto, ovvero a misura cautelare personale, anche revocata o la cui efficacia sia cessata;
e) ai processi nei quali è contestata la recidiva, ai sensi dell'articolo 99, quarto comma, del codice penale;

f) ai processi da celebrare con giudizio direttissimo e con giudizio immediato.

f-bis) ai processi nei quali vi sono beni sequestrati in funzione della confisca di cui all'articolo 12-sexies del decreto-legge 8 giugno 1992, n. 306, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 1992, n. 356, e successive modificazioni (3).

2. I dirigenti degli uffici giudicanti adottano i provvedimenti organizzativi necessari per assicurare la rapida definizione dei processi per i quali è prevista la trattazione prioritaria (1).

(1) Articolo aggiunto dall'art. 1, D.L. 24 novembre 2000, n. 341, convertito in legge, con modificazioni, dalla L. 19 gennaio 2001, n. 4, e poi così sostituito dall'art. 2-bis, D.L. 23 maggio 2008, n. 92, convertito in legge, con modificazioni, con L. 24 luglio 2008, n. 125.

(2) Lettera inserita dall'art. 2, comma 2, D.L. 14 agosto 2013, n. 93, convertito, con modificazioni, dalla L. 15 ottobre 2013, n. 119.

(3) Comma modificato dall'art. 30 L. 17 ottobre 2017, n. 161.

contro, mere, eventuali 'criticità' della motivazione della decisione di primo grado possono essere 'corrette' dal giudice di appello -;

4. 4. In quarto luogo, va considerato che il criterio della "complessità dei procedimenti" involge anche il tema della particolare accuratezza e specificità del vaglio preliminare funzionale al riscontro della fondatezza delle censure proposte con riguardo alle pene inflitte; in ordine al quale tema, e tenuto conto di tutto quanto premesso, si ritiene che:

- non debbano fissarsi limiti alle eventuali riduzioni di pena sulle quali eventualmente concordare, posto che la graduazione della pena è funzione della specificità di ciascuna fattispecie concreta ed il criterio di eventuale riduzione è dettato da quanto osservato sub 4.1., con particolare riferimento all'esclusione di qualsivoglia natura premiale dell'istituto in esame ed alla necessità di accurata ponderazione circa la fondatezza dei motivi di impugnazione proposti;

- particolare cautela, ad ogni buon conto, vada adoperata con riguardo ai casi nei quali la riduzione della pena consenta all'imputato di accedere, in fase esecutiva, a misure alternative - ciò soprattutto con riferimento ad imputati recidivi reiterati specifici -; ai casi nei quali il concordato comporti contestuali benefici in ordine alle misure cautelari, tenendo presente che il passaggio in giudicato fa immediatamente cessare le misure non custodiali; ai casi nei quali l'eventuale riduzione della pena può comportare sospensione dell'esecuzione della pena ai sensi dell'art. 656 c.p.p..

4. 5. In tutti i casi oggetto dei punti 4.1., 4.2., 4.3, 4.4., il Sostituto Procuratore Generale, oltre ad uniformarsi ai criteri orientativi testé dettati, valuta con rigore, proprio alla stregua degli stessi criteri, la necessità di interloquire - nel delibare l'istanza della parte privata funzionale alla formulazione di proposta di concordato ovvero nel farsi egli stesso promotore di tale proposta - con il Procuratore Generale o con l'Avvocato Generale.

4. 5. 1. Tale valutazione circa l'interlocuzione con il Procuratore Generale o con l'Avvocato Generale deve intendersi particolarmente stringente con riguardo all'ipotesi normativa contemplata dall'art. 599 bis c.p.p..

Con riferimento a tale fattispecie, infatti, va osservato che, vertendosi nella fase antecedente l'apertura del dibattimento di appello, più intenso può essere l'effetto deflattivo, in caso di concordato, attraverso la definizione dei procedimenti in camera di consiglio prima della stessa fissazione dell'udienza; a tali fini, tanto maggiore è l'anticipazione dell'istanza della parte privata

funzionale alla proposta di concordato, tanto più agevole, per i Sostituti del Procuratore Generale, è una valutazione appropriata del caso e, quindi, proficua l'interlocuzione con il Procuratore Generale o con l'Avvocato Generale.

Una corsia preferenziale, per l'effetto, deve accordarsi alle istanze della parte privata funzionali alla proposta di concordato - non solo debitamente argomentate con riguardo alla causa petendi ed al petitum ma anche - formulate in epoca coincidente o prossima al deposito dei motivi di appello; istanze che devono depositarsi presso la Segreteria dell'Ufficio Affari Penali di questa Procura Generale, corredate di copia della decisione impugnata e dei motivi di appello - anche con supporto informatico -; la suddetta Segreteria provvede a far pervenire la medesima istanza al magistrato competente, che viene individuato nel Sostituto del Procuratore Generale che ha vistato la sentenza impugnata ovvero, in caso di assenza o di impedimento di questi, nel Sostituto di servizio di turno.

Ove il Sostituto così individuato abbia ritenuto, se del caso previa interlocuzione con il Procuratore Generale o con l'Avvocato Generale, di accedere all'istanza funzionale alla proposta di concordato, anche a seguito dell'acquisizione del fascicolo presso la Cancelleria centrale della Corte di appello, lo stesso Sostituto comunica tale sua decisione, con conciso provvedimento scritto, alla predetta Segreteria, presso la quale la parte privata prende cognizione di tale decisione, ai fini, ove tale medesima decisione sia positiva, di un successivo, eventuale perfezionamento della proposta di concordato nei modi convenuti dalle parti.

4. 5. 2. La suddetta valutazione di ciascun Sostituto circa l'interlocuzione con il Procuratore Generale o con l'Avvocato Generale deve intendersi non meno stringente, alla luce dei criteri orientativi suddetti, con riguardo all'ipotesi normativa contemplata dall'art. 602, comma 1 bis, c.p.p., che, tuttavia, attesa la ben minore efficacia deflattiva - una volta intervenuta la fissazione dell'udienza -, deve dirsi non meritare analoga corsia preferenziale rispetto a quella poc'anzi descritta.

Tale corsia è solo facilitata con riferimento alle istanze funzionali alla proposta di concordato pervenute per iscritto alla Segreteria degli Affari Penali di questo Ufficio con un anticipo di almeno quindici giorni rispetto all'udienza; anche in questo caso, le istanze sono a depositarsi presso la Segreteria dell'Ufficio Affari Penali di questa Procura Generale, corredate di copia della decisione impugnata e dei motivi di appello - anche su supporto informatico - e, a cura della Segreteria ed ove pervenuto previa esplicita richiesta, del fascicolo di parte pubblica; anche in tal caso, la suddetta

Segreteria provvede a far pervenire la medesima istanza al magistrato competente, che viene individuato nel Sostituto titolare del servizio di udienza di trattazione del procedimento; anche in tal caso, ove il Sostituto così individuato abbia ritenuto, previa interlocuzione con il Procuratore Generale o con l'Avvocato Generale, di accedere all'istanza funzionale alla proposta di concordato, lo stesso Sostituto comunica tale sua decisione, con conciso provvedimento scritto, alla predetta Segreteria, presso la quale la parte privata prende cognizione di tale decisione, ai fini, ove tale decisione sia positiva, di un successivo, eventuale perfezionamento della proposta di concordato nei modi convenuti dalle parti.

4. 5. 3. Infine, occorre avere riguardo al caso nel quale l'istanza più volte citata, con riguardo all'ipotesi normativa contemplata dall'art. 602, comma 1 bis, c.p.p., ossia dopo la fissazione dell'udienza - ipotesi che si è detto di contenuta efficacia deflattiva -, venga presentata per iscritto alla Segreteria degli Affari Penali di questo Ufficio con un anticipo di meno di quindici giorni rispetto all'udienza medesima; in tali casi, che meritano subordinata corsia di favore, fermo tutto quanto annotato - ove compatibile - al punto 4. 5. 2., il Sostituto del Procuratore Generale, dopo ritenuta interlocuzione con lo stesso Procuratore Generale o con l'Avvocato Generale, comunica la sua decisione, con conciso provvedimento scritto, alla predetta Segreteria, presso la quale la parte privata prende cognizione di tale decisione e, ove la stessa sia positiva rispetto ad un successivo, eventuale perfezionamento della proposta di concordato e ne sussistano i tempi, le parti curano tale perfezionamento in epoca anteriore al giorno di udienza; in caso contrario, in occasione della stessa.

4. 5. 4. Infine, nella non auspicata ipotesi che la parte privata si determini a presentare al Sostituto del Procuratore Generale di udienza istanza funzionale alla proposta di concordato solo in tale sede, va richiamato quanto dinanzi osservato al punto 3.2., con riguardo al dato dell'autonomia del Sostituto di udienza ex art. 53 c.p.p.; il Sostituto medesimo, si attiene, dunque, nella delibazione dell'istanza, ai criteri orientativi suddetti e conviene la proposta di concordato ove ritenga la stessa formulabile in base ad un percorso valutativo che non presenti criticità; ove, invece, ritenga imprescindibile l'interlocuzione con il Procuratore Generale o l'Avvocato Generale, cura di chiedere, a tali fini, rinvio della trattazione dell'udienza, assumendo, comunque, le sue determinazioni, ove tale rinvio non sia accordato.

5. Il presente provvedimento viene comunicato ai Signori Sostituti del Procuratore Generale.

Il medesimo provvedimento viene, quindi, reso noto ai Procuratori della Repubblica del distretto, ai Presidenti dei Consigli dell'Ordine degli Avvocati del Distretto ed ai Presidenti delle Camere penali.

6. Il presente provvedimento, inoltre, si evidenzia essere stato redatto d'intesa ed unitamente all'Avvocato Generale della Repubblica dr. Antonio Gialanella.

Napoli,